

STATUTO

**SHONGOTI ONLUS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. IN BREVE
SHONGOTI ONLUS SCSRL**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ERBA CO VIA MAZZINI 40

Numero REA: CO - 266238

Codice fiscale: 02537220135

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" del n.53.990/ 24.132 di repertorio-

STATUTO

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO-OGGETTO

ART. 1

E' costituita una Società Cooperativa a Capitale Variabile con Scopo Mutualistico denominata "Shongoti Onlus - Società Cooperativa Sociale a r.l." con sede in Erba Via Mazzini 40, in breve "Shongoti Onlus scsrl".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Potranno essere istituite sezione soci, per territorio o per settore di lavoro, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa o per meglio organizzare gli eventuali settori di lavoro.

Il domicilio dei soci è quello indicato all'atto dell'iscrizione e risultante dal libro soci, salvo diversa comunicazione fatta dai soci a mezzo raccomandata A.R.

Su delibera del Consiglio d'Amministrazione essa può aderire e partecipare ad organismi vari che propongono iniziative e attività mutualistiche nell'ambito del rafforzamento del movimento cooperativo italiano nonché ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

La Cooperativa adotta la normativa di riferimento delle società a responsabilità limitata.

ART. 2

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto delle clausole della mutualità previste dalla legge.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, primo comma lett.a) della stessa.

La Cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e del presente statuto.

In particolare la Cooperativa individua nell'effettiva affermazione dei "diritti universali della persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, particolare attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici e

sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo".

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.

ART. 3

La Cooperativa, tramite la gestione in forma associata all'impresa, opera altresì per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità d'occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa riconosce il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana e, nell'ambito delle sue finalità e priorità istituzionali, s'impegna a perseguire le migliori condizioni di lavoro per i propri soci, sia sotto il profilo economico sia sotto quello della qualità del lavoro.

La Cooperativa riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei propri soci lavoratori, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e incentiva la formazione professionale e la formazione politica dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa. Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale sono definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.

La tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 4

La Cooperativa ha per oggetto, con l'impegno attivo dei soci, l'esercizio di quanto segue:

- la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati
- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto essere umano ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e materiali informativi che attivino processi di crescita nei settori di produzione ottenendo per i propri soci anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose
- lo svolgimento di attività commerciali e/o di servizi che consentano ai consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque. L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità ed i contenuti stabiliti dalla Carta dei

Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall'Associa-

zione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices).

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa promuove le seguenti attività sia verso i soci sia verso i terzi:

- gestire Botteghe del Mondo per la diffusione del Commercio Equo e Solidale;

- vendita e intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;

- informazione, promozione e organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste ed opuscoli per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti: 1) i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate; 2) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni; 3) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa;

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere ed il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre e altri momenti di aggregazione;

- promuovere il turismo responsabile ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico, economico e sociale;

- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti nonché gli organismi che possono essere soci della Cooperativa;

- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo dell'U.E.;

- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi anche presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra enucleate anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri ecc.) e strumenti multimediali.

ART. 5

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra e qualsiasi forma di garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e la diffusione di strumenti di finanza etica istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rimanendo tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- partecipare anche con oblazioni a tutte le iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra i soci ed in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà;
- ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento del movimento cooperativo a carattere mutualistico.

TITOLO SECONDO

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 6

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dal capitale formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 25 (Euro venticinque) e non superiore ai limiti di legge;

2. dalle riserve legali, straordinarie e indivisibili, formate in sede di approvazione del bilancio:

3. da eventuali altre riserve.

ART. 7

L'importo delle quote inizialmente sottoscritte e quello dei successivi incrementi dovranno essere versati all'atto della sottoscrizione. Le quote sono sempre nominative. Esse non possono essere sottoposte a esecuzione da parte di terzi, a pigni o altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la cooperativa durante la vita della medesima. Le quote possono essere cedute, anche frazionatamente, con effetto verso la cooperativa, previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, esclusivamente ad altri soci o alla cooperativa che le può acquistare nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2529 del Codice Civile. L'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che il valore nominale delle quote dei soci cessionanti non abbia a superare, per effetto della cessione, la misura massima stabilita dalla legge.

ART. 8

Il bilancio comprende l'esercizio sociale che va dal primo di gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere redatto dal Consiglio d'Amministrazione e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società.

ART. 9

Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo aver dedotto qualsiasi spesa o impegno comprese le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, sarà ripartito come segue:

1. non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

2. una percentuale prevista dalla legge al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, costituito dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di tale adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

3. l'eventuale quota rimanente a altri fondi indivisibili deliberati dall'assemblea e disciplinati da apposito regolamento.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni del punto 3, di destinare l'intero residuo attivo, dedotta la quota di cui al punto 2, alla riserva le-

gale indivisibile di cui al punto 1.

TITOLO TERZO

SOCI

ART. 10

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci tutti coloro che condividono l'aspirazione a un'economia liberata e a rapporti economici più equi e fondati su rapporti di reciproca solidarietà e partnership.

I soci della Cooperativa si dividono in soci lavoratori, soci volontari, soci utenti e soci sovventori.

I **soci lavoratori** sono coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali prestando la propria opera remunerata a favore della Cooperativa secondo le modalità stabilite dal regolamento.

I **soci volontari** sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con il proprio apporto volontario.

I **soci utenti** sono coloro che frequentano le Botteghe del Mondo gestite dalla Cooperativa e fruiscono dei servizi sociali, educativi, formativi e informativi offerti dalla Cooperativa così come definiti dall'art. 4 del presente Statuto.

I **soci sovventori** sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con un apporto economico considerevole e che partecipano al rischio d'impresa versando una quota associativa nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge 59/1992.

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche nei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 11

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che, oltre alla dichiarazione di attenersi al presente statuto ed eventuali regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, contenga:

- per le persone fisiche i dati anagrafici, l'attività svolta e le quote sociali che intende sottoscrivere;
- per enti o persone giuridiche la ragione sociale, i dati propri identificativi, l'attività svolta, le quote sociali che l'ente intende sottoscrivere ed infine la delibera di autorizzazione con l'indicazione delle persone fisiche designate a rappresentarla.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione motivando l'eventuale rigetto. Se il Cda non accetta un nuovo socio, entro 60 giorni, deve motivare la deliberazione e comunicarla all'aspirante socio che, entro 60 giorni, può richiedere un pronunciamento dei soci in occasione della loro prima Assemblea. Le delibere di ammissione diventeranno operative solo dopo il versamento di cui all'art. 7 e l'annotamento sul Libro Soci. Trascorso un mese senza che siano stati effettuati i dovuti versamenti, la domanda diventerà i-

nefficace.

ART. 12

I Soci sono obbligati a:

- versare la quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dall'art. 7;
- versare immediatamente un sovrapprezzo, se previsto, nell'entità deliberata annualmente dal Consiglio d'Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile;
- osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

ART. 13

Non possono essere soci coloro che perseguono fini contrastanti con l'attività della Cooperativa o esercitino attività identica o affine a quella dell'oggetto sociale salvo espressa delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Non possono infine essere ammessi a soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

ART. 14

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, o scioglimento dell'ente o persona giuridica.

ART. 15

Il recesso è consentito al socio in tutti i casi previsti dalla legge.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi a norma del presente Statuto e di legge, che legittimino il recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

ART. 16

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 13. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel Libro dei Soci.

ART. 17

Il socio potrà essere escluso dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla Legge, unicamente nelle seguenti circostanze:

- qualora non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;
- qualora, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la Società o si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nel pagamento di debiti contratti a qualsivoglia titolo verso la Società;
- qualora svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, più semplicemente, contrasti con gli interessi sociali o,

senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Am-

ministrazione, prenda parte in imprese, in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Società;

- qualora abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata una istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

- qualora venga condannato con sentenza penale irrevocabile.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di 30 giorni per presentare eventuali contro deduzioni.

ART. 18

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso della quota capitale da loro effettivamente versata all'atto della loro adesione, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio in corso al momento in cui il recesso e la decadenza diventino operativi, e comunque, in misura non superiore all'importo effettivamente versato. Tale rimborso verrà effettuato nei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino a copertura di ogni proprio eventuale credito verso i Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, caso per caso, tempi di restituzione più brevi.

I soci dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi di cui sopra. Lo stesso vale per gli eredi dei soci defunti.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro i termini sopradetti saranno devolute a fondo di riserva indivisibile.

ART. 19

In caso di morte del socio, gli eredi, legalmente documentati, hanno diritto al rimborso della quota, in misura, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 18.

ART. 20

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori deve essere disciplinato nei suoi criteri generali da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera in ordine alla misura dei compensi sulla base del regolamento, del risultato d'esercizio e delle previsioni di bilancio.

TITOLO QUARTO REQUISITI MUTUALLISTICI

ART. 21

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

La remunerazione degli strumenti finanziaria offerti ai soci non potrà essere superiore alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia.

ART. 22

Le riserve non sono mai ripartibili tra i soci sia durante la vita della società cooperativa che al suo scioglimento. Le quote di riserva ordinaria costituite con utili accantonati ai sensi dell'art. 12 della legge 904 del 16.12.1977 non sono mai ripartibili tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

ART. 23

In caso di cessazione della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.L. C.P.S. del 14.12.1947 n. 1577 cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.

ART. 24

Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 21, 22, e 23 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

**TITOLO QUINTO
ORGANI SOCIALI**

ART. 25

Sono organi sociali della società.

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

ART. 26

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi da parte del Consiglio d'Amministrazione presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, da spedirsi, anche tramite posta elettronica, almeno 15 giorni prima dell'adunanza all'indirizzo dei soci scritto sul Libro Soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti i Soci con diritto di voto, e siano presenti in proprio tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (qualora il Collegio Sindacale sia obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'Assemblea).

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, oltre a quanto previsto nel presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 27

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti..

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

ART. 28

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il voto può essere dato sia per corrispondenza che con altri mezzi di telecomunicazione

Il socio sovventore dispone di due voti. Il numero dei voti massimo che i soci sovventori possono complessivamente esprimere non può essere comunque superiore a un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci presenti in Assemblea.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, con diritto di voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di 5 soci.

Amministratori e Sindaci (qualora il Collegio Sindacale sia obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'Assemblea) non possono assumere deleghe.

Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

ART. 29

L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente della Cooperativa o in sua assenza da un Socio eletto dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre Consiglieri ad un massimo di trenta Consiglieri nominati dall'Assemblea.

Possono essere nominati amministratori anche i non soci e i soci sovventori o i loro rappresentanti, purché essi non costituiscano la maggioranza dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri restano in carica per un massimo di tre esercizi, o minor tempo secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea e sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Il Con-

siglio elegge al suo interno un Presidente se non ha già

provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare commissioni interne e/o nominare Direttori, determinandone i poteri nella delibera di nomina.

ART. 31

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile e vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale (qualora il Collegio Sindacale sia obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'Assemblea).

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi, anche tramite posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto può essere dato sia per corrispondenza che con altri mezzi di telecomunicazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio, quelli rimasti devono convocare con urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 32

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. Sono salvi i poteri riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

IL Consiglio d'Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Presidente o a uno o più membri del Consiglio.

PRESIDENTE

ART. 33

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale per l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 34

Il Collegio Sindacale, qualora obbligatorio ai sensi di Legge o nominato dall'Assemblea, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti, soci e non, in possesso dei requisiti richiamati nella Legge 3.4.2001 n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assemblea che provvede alla nomina del Collegio Sindacale, nomina il Presidente, e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci, valevole per tutta la durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale spettano tutti i compiti definiti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.

DISPOSIZIONI FINALI - SCIoglimento

ART. 35

Al fine di favorire un migliore funzionamento della cooperativa, potranno essere redatti regolamenti interni per disciplinare qualunque funzionamento tecnico, organizzativo, retributivo e sociale della cooperativa stessa. Una volta redatti dal Consiglio d'Amministrazione i regolamenti dovranno essere dallo stesso presentati all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 36

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 37

La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale, fra l'altro le decisioni sulle legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Como.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere proposto, a pena di decadenza, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli arbitri decidono, in modo rituale, quali mandatarî delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del CPC.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono definitive, salvo nei casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio decide entro sessanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

ART. 38

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione.

f.to Ghioni Mariella-

f.to COLNAGHI dottor PIERCARLO Notaio-